

anche Cass. Civ. – SS. UU. – 5.12.1990 n. 11679 e TAR Lazio 24.5.1988 n. 717. Per un interessante caso di rivendica all'estero, cfr. Alta Corte di Giustizia di Londra 30.8.1918, nel caso *Medici Tornaquinci* )

Un primo tentativo di rilevazione sistematica del patrimonio conservato negli Archivi di Stato italiani fu portato a termine, in piena guerra, dal Ministero dell'Interno della R.S. I. ( Bologna, Zanichelli, 1944 ); altra rilevazione fu condotta nel 1952.

Di ben altro spessore, la *Guida Generale degli Archivi di Stato italiani*, avviata nel 1966 e pubblicata in 4 volumi tra il 1981 e il 1994, oggi inserita on line e costantemente aggiornata ( si veda il sito [www.archivi.beniculturali.it](http://www.archivi.beniculturali.it) ). Occorre ricordare che, nello spirito della circolare n. 28/74, si pensava di utilizzare, come unità di descrizione in inventario dei beni dello Stato, gli "schedeoni" predisposti per la stesura della *Guida*, i quali contengono: nome esatto del fondo o della serie e notizie necessarie a individuare con sicurezza il complesso documentario ( dispersioni, discordanze tra il nome e il reale contenuto ); consistenza, data d'ingresso in archivio con la specificazione dell'occasione e del titolo d'acquisto ( versamento, deposito, dono, acquisto, lascito testamentario, cessione in pagamento di imposte, confisca di beni di cui si sia tentata l'illecita esportazione ecc. ); gli eventuali atti di corredo.

L'assoluta uniformità dei criteri di inventariazione non può peraltro essere raggiunta. Diversità di ogni genere ( origine, natura, tempi, partizione e estensione ) contraddistinguono infatti le serie documentarie ed impongono un tipo diverso di mezzi di corredo, ossia quello che appaia, caso per caso, più utile come chiave di ricerca e che consenta una più chiara descrizione, cosicché tali strumenti di indagine vanno dall'analicità del regesto alla sinteticità di altri mezzi.

#### B – Valutazione economica

Anteriormente al D. L.vo n. 279/97 non sussisteva alcun obbligo di valutazione economica dei beni archivistici. Nel corso di talune verifiche amministrativo – contabili era stata sostenuta l'estensibilità alla fattispecie del R. D. 26.8.1927 n. 1917, ma tale linea interpretativa, priva di ogni fondamento, è stata lasciata cadere dall'Ispettorato Generale di Finanza.

Infatti:

Il R. D. n. 1917/27, adottato in forza del combinato disposto degli articoli 7 comma 2 e 16 del regolamento di contabilità di Stato, non è stato formato con l'intervento del Ministro dell'Interno, allora competente in materia archivistica;

dopo l'entrata in vigore dell'art. 822 CC può ragionevolmente dubitarsi dell'attuale vigenza degli articoli sopra citati (in questo senso, Consiglio di Stato – sezione III – 4.12.1956 n. 904); i beni archivistici erano già demaniali nel 1924, per cui non potevano ritenersi soggetti a norme dettate per beni patrimoniali indisponibili, come allora erano le raccolte bibliografiche e museali.

Dopo il 1997, si è posto il problema di adottare coefficienti valutativi idonei, tali nel contempo da evitare eccessivi aggravii agli istituti.

I parametri del commercio antiquario sono fuorvianti, giacché esso è condizionato da fattori estrinseci, legati al mondo del collezionismo: un documento dovrebbe così avere una valutazione esorbitante solo perché reca la firma di un personaggio storico che nel momento dell'acquisto è "di moda" e ciò indipendentemente dal suo reale valore storico. Occorre ribadire che l'archivio è un complesso organico, una "universitas rerum" che è l'antitesi di una collezione ( cfr. l'art. 50 del regolamento n. 1163/11, che vieta di *alterare l'ordine dei documenti dalle serie originarie dei singoli uffici per farne collezioni speciali o istituire arbitrari riordinamenti in opposizione all'art. 68* ) e in cui i singoli documenti sono legati da un nesso organico necessario, indipendente da scelte personali del titolare ( se io decido di raccogliere autografi di Napoleone oppure lettere scritte in inchiostro verde, si tratta di una

valutazione estrinseca suscettibile funzionale, ad es., tra l'atto inviato relativa risposta e la pronuncia della s Lo Stato non può e non deve perciò ri Non sono neppure utilizzabili i criteri giacché la relativa misura dipende non solo e non tanto da elementi oggettivi quanto piuttosto dai rischi cui il bene viene esposto ( la polizza per un prestito in Svizzera comprensibilmente costa meno di quella per un prestito in Burundi, dove imperversa la guerra civile ). L'unica esperienza di valutazione mediante perizia giudiziale di beni archivistici espropriati ha dato luogo a esiti opinabili proprio perché si è guardato ai singoli atti piuttosto che stimarli nel loro contesto – operazione lecita per le biblioteche ma esiziale per gli archivi. Il solo parametro oggettivo riconosciuto a livello internazionale dal Conseil International des Archives è lo sviluppo per metri lineari delle scaffalature su cui il materiale è collocato. Il D. M. 18.4.2002 ha recepito questo criterio, fissando un valore base per un metro lineare di scaffalatura e prevedendo una serie di parametri di abbattimento e innalzamento, sulla scorta dello stato di conservazione, del supporto, del periodo storico, della completezza e organicità del materiale.



#### OTELLO PEDINI

#### FONTI NORMATIVE

- D.lgs. 7 agosto 1997 n. 279, art.14
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 18 aprile 2002
- Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2003, n.13

#### PREMESSA

L'articolo 14 del D.lgs. 7 agosto 1997 n. 279 contempla una nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato, prevedendo fra l'altro l'obbligo di attribuire un valore economico a beni di cui all'articolo 822 del Codice Civile. Il successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 18 aprile 2002 (G.U. n.24 del 30.01.2003) ha di conseguenza realizzato tale classificazione indicando i parametri valutativi.

Tale disciplina si applica anche ai beni archivistici statali, che pure in precedenza non rientravano nella sfera applicativa del Regio Decreto 26 agosto 1927 n.1917.

Non devono dunque essere valutati gli archivi e i singoli documenti di proprietà non statale, detenuti a qualunque titolo dagli Archivi di Stato.

Si rende ora necessario avviare le procedure di valutazione economica del patrimonio documentario conservato negli Archivi di Stato, secondo i coefficienti di identificazione e valutazione fissati dall'allegato B del citato Decreto Ministeriale 18 aprile 2002.

Il solo parametro oggettivo riconosciuto a livello internazionale dal Conseil International des Archives è lo sviluppo per metri lineari delle scaffalature su cui il materiale è collocato: Il D. M. 18.4.2002 ha recepito questo criterio, fissando un valore base per un metro lineare pari a € 5164,57 e prevedendo una serie di parametri di abbattimento e innalzamento, sulla scorta dello stato di conservazione, del condizionamento, del periodo storico, della completezza e organicità, della rarità e pregio del materiale.

In merito, tuttavia, si è osservato che tale criterio di valutazione, che resta il parametro di riferimento generale e ordinario, non è facilmente applicabile a tutte le tipologie del patrimonio documentario conservato negli Archivi di Stato.

Inoltre non sono sembrate particolarmente chiare le classi relative ai coefficienti di rivalutazione, oltre che difficilmente coniugabili con l'unità di misura "metro lineare". Ad esempio non necessariamente un fondo/serie si presenta nello stesso stato di conservazione;

ancor meno la documentazione di un fondo/serie (specie per quelli che hanno una estensione cronologica che comprende più secoli) ha lo stesso supporto, né il supporto in quanto tale è suscettibile di una valutazione oggettiva (il primo documento su carta potrebbe avere una stima valore superiore a quello di una pergamena coeva); e ancora: la carta del XV, XVI, XVII secolo ha lo stesso valore di una "velina" del primo Novecento?

Analoghe perplessità suscitano le voci "rilevanza per la ricerca storica" e "rarietà e pregio".

Può essere considerato un parametro oggettivo e come tale immutabile la "rilevanza per la ricerca storica", soggetta viceversa alle mutevoli mode storiografiche? E gli archivi e i singoli documenti, proprio per la loro "unicità", non sono tutti egualmente "rari"?

Inoltre, per quanto riguarda pergamene, sigilli e tipari, disegni, stampe, cartografia, monete e medaglie, audiovisivi etc., diversamente condizionati (rotoli, cassettiere, armadi, scatole, etc.) e quindi non quantificabili in metri lineari di scaffalatura, la Commissione ha osservato come molto più pertinente sarebbe utilizzare come criterio di misurazione l'unità documentaria anziché il metro lineare<sup>80</sup>.

Tale criterio dovrebbe prima di tutto applicabile alle piccole accessioni di scarsa entità che non costituiscono una *universitas rerum*, non organiche ai fondi (autografi, fotografie, oggetti, lettere isolate..), né esse stesse dunque assimilabili a fondi o serie.

I coefficienti di valutazione unitari per tipologie di seguito elencati devono tuttavia essere proposti e approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Archivio di Stato	Fondo	Materiale documentario in unità	tipologia materiale	valore base per unità
		n	disegni, mappe e docc. assimilabili	€ 51.645,70
			pergamene	€ 51.645,70
			sigilli, matrici, tipari	€ 51.645,70
			monete e medaglie	prezzi di mercato
			materiale diverso	prezzi di mercato
			stampe	prezzi di mercato

Ulteriori perplessità ha suscitato la stima effettuata a titolo esemplificativo (cfr. ESEMPLI) su alcuni fondi. I valori che ne derivano sono alti e ciò potrebbe avere due tipi di ripercussioni: l'innalzamento dei valori di mercato degli archivi posti in vendita dai privati e l'elevato premio di assicurazione in caso, ad esempio, di prestiti per mostre.

D'altra parte l'esame comparato con i parametri di valutazione adottati per le altre tipologie di beni culturali ha evidenziato come i valori degli archivi siano nella media e, rispetto ad alcune analoghe fattispecie di beni librari, addirittura molto più bassi.

<sup>80</sup> Laddove invece tali materiali sono conservati all'interno delle unità di condizionamento del fondo archivistico di appartenenza, saranno da misurare con il criterio generale dei metri lineari.

## Coefficiente di valutazione B - Stato di completezza

### Classi di valutazione

Pessimo	0,1 - 2
Mediocre	2,1 - 4
Discreto	4,1 - 6
Buono	6,1 - 8
Ottimo	8,1 - 10

### Scopo


La valutazione deve tenere conto tanto dello stato di conservazione quanto della completezza del fondo/serie

### Metodo

Attribuire un valore compreso tra il coefficiente minimo ed il massimo previsto per ciascuna classe di valutazione, combinando tra loro il giudizio sulla conservazione e quello sulla completezza.

### Esempio

Un fondo/serie in buono stato di conservazione, ma molto lacunoso, potrà essere valutato con 6,1. Un fondo/serie in pessimo stato di conservazione, ma integro e privo di lacune, potrà essere valutato con 2.



## Coefficiente di valutazione C - Periodo storico dal VII al XXI secolo

### Classi di valutazione

XX - XXI sec.	0,1 - 2
XVIII - XIX sec.	2,1 - 4
XVI - XVII sec.	4,1 - 6
XIII - XV sec.	6,1 - 8
VII - XII sec.	8,1 - 10

### Scopo

Valutare il fondo/serie sulla base del periodo storico cui si riferisce.

### Metodo

Attribuire un valore compreso tra il coefficiente minimo ed il massimo previsto per ciascuna classe di valutazione, tenendo presente la data di inizio della documentazione. Non vanno prese in considerazione le eventuali estensioni, ma unicamente l'estremo cronologico iniziale.

### Esempio

AS ROMA, *Amministrazione camerale del patrimonio ex gesuitico*, 1773-1814, con documenti dal 1578.

Questo fondo potrà essere valutato con coefficiente da 2,1 a 4, avendo come estremo cronologico iniziale il XVIII secolo (e non l'estensione al XVI secolo).

## Coefficiente di valutazione D - Supporto e condizionamento

### Classi di valutazione

Pessimo	0,1 - 2
Medioce	2,1 - 4
Discreto	4,1 - 6
Buono	6,1 - 8
Ottimo	8,1 - 10

### Scopo

Valutare il fondo/serie sulla base della qualità/funzionalità delle scaffalature, delle unità di condizionamento (buste, cartelle, pacchi, mazzi, faldoni, filze, etc.) e di tutti i fattori della *conservazione* (ai sensi dell'art. 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio<sup>81</sup>), e cioè delle condizioni e dei parametri ambientali di conservazione (locali, impianti, scaffalature, condizionamento etc.).

### Metodo

Attribuire un valore compreso tra il coefficiente minimo ed il massimo per ciascuna classe di valutazione, coordinando tra loro il giudizio sulle scaffalature e quello sul condizionamento.

### Esempio

Un fondo/serie conservato su scaffalature idonee, ma condizionato in *faldoni* in cattivo stato potrà essere valutato con 6,1.

## Coefficiente di valutazione E - Rilevanza per la ricerca storica

### Classi di valutazione

Strumenti di ricerca (0,1 - 5)		Consultazione (0,1 - 5)	
nulla	0,1 - 1	Nulla	0,1 - 1
Elenco di consistenza	1,1 - 2	Sporadica	1,1 - 2
Inventario parziale	2,1 - 3	Bassa	2,1 - 3
Inventario sommario	3,1 - 4	Media	3,1 - 4
Inventario analitico	4,1 - 5	Alta	4,1 - 5

### Scopo

Valutare il fondo/serie sulla base della frequenza di consultazione e della effettiva fruibilità, in relazione agli strumenti di ricerca disponibili.

### Metodo

Per ogni parametro di valutazione (strumenti di ricerca, consultazione) attribuire un valore compreso tra il coefficiente minimo ed il massimo previsto per ciascuna classe di valutazione. Per gli strumenti di ricerca, attribuire il coefficiente massimo della relativa classe di

<sup>81</sup> D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42, articolo 29: "comma 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. comma 3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

valutazione ad inventari pubblicati a stampa o sul Web. Quindi sommare i due valori attribuiti, per ottenere il valore finale del coefficiente E.

**Esempio**

Un fondo disordinato, privo di strumenti di ricerca, mai consultato potrà essere valutato con il coefficiente 0,1. Un inventario sommario pubblicato potrà essere valutato con coefficiente 4; un inventario analitico non pubblicato potrà essere valutato 4,1.

Un fondo sporadicamente consultato ma dotato di inventario analitico pubblicato potrà essere valutato con coefficienti 1,1 e 5, per un valore finale di 6,1.

---

**Coefficiente di valutazione F - Rarità e pregio**

Considerata l'unicità della documentazione archivistica si consiglia di attribuire al fondo/serie coefficienti di valutazione a partire da 5 piuttosto che da 0,1.

**Classi di valutazione**

di rilevanza locale	5,1 - 6
di rilevanza provinciale	6,1 - 7
di rilevanza regionale	7,1 - 8
di rilevanza nazionale	8,1 - 9
di rilevanza internazionale	9,1 - 10

**Scopo**

Valutare il fondo/serie sulla base della rarità e pregio della documentazione archivistica, intesa soprattutto come sua rilevanza.

**Metodo**

In mancanza di altri riferimenti, attribuire un valore compreso tra il coefficiente minimo ed il massimo per ciascuna classe di valutazione, tenendo conto della rilevanza della documentazione archivistica su base geografica e della presenza e disponibilità pubblica di altre fonti equivalenti (copie).

**ESEMPI****Esempio n. 1**

Archivio di Stato di Ragusa  
*Nuovo catasto terreni e fabbricati*, (1936 - 1985),  
2929 regg. e mappe, per metri lineari 195

Valore base € 5164,57 x 195 metri lineari = € 1.007.091

**coefficienti di valutazione**

B = 7 (Il fondo è in buone condizioni ma con sporadiche lacune )

C = 2 (Il termine cronologico di inizio del fondo è il XX secolo)

D = 8 (Il fondo è condizionato in registri rilegati e le mappe sono in parte in contenitori creati *ad hoc*, in parte arrotolate)

E = 8 (Il fondo è molto consultato sia ai fini storici che ai fini amministrativi ed è dotato di un inventario sommario)

F = 7 (Non risultano esserci fonti analoghe consultabili per lo studio del territorio ragusano)

$G = B + C + D + E + F = 32$

Valore base x G = € 32.226.916,80

**Esempio n. 2**

Archivio di Stato di Palermo  
*Archivio Belmonte*, (1354 - 1931),  
1770 voll. per 140,7 metri lineari

Valore base € 5164,57 x 140,7 metri lineari = € 726.654,99

**coefficienti di valutazione**

B = 6 (Il fondo è in condizioni discrete, ma alcuni documenti necessitano di restauro)

C = 7 (Il termine cronologico di inizio del fondo è il XIV secolo)

D = 4 (Il fondo è condizionato in regg. e buste, ma necessita di spolveratura e di parziale ricondizionamento)

E = 7 (Il fondo è mediamente consultato ed è dotato di un inventario sommario)

F = 10 (Il fondo aggrega documentazione relativa alla Casa Ventimiglia (1129-1832), alla Casa Monroy (1129-1832) e alla Casa Monroy di Belmonte, (1832-1931). Comprende scritture relative alle famiglie Afflitto, Monroy, Ventimiglia e a quelle loro legate da rapporti di parentela e/o interesse come Rosselli e Speciale, Belloch, Bargellino e Cottone, Perollo Cappasanta, Scuderi, Palma, Settimo, Riggio. Oltre ai possedimenti in Palermo, gli atti si riferiscono alla contea di Collesano, alla ducea di Carcaci, alle baronie di Santo Stefano di Bivona, Gratteri, Casalbianco, Spaccaforno e altre)

$G = B + C + D + E + F = 34$

Valore base x G = € 24.706.269,66

**Esempio n. 3**

Archivio di Stato di Parma

Notai di Parma, protocolli notarili (1680-1855),

pezzi: 13665 per 915 metri lineari

Valore base € 5164,57 x 915 metri lineari = € 4.725.581,55

**coefficienti di valutazione**

B = 5 (Il fondo è in discreto stato di conservazione malgrado non ne sia valutabile la completezza)

C = 4,1 (Il termine cronologico di inizio del fondo è la fine del XVII secolo)

D = 0,1 (Il fondo è inconsultabile perché non sistemato su scaffali, ma accatastato)

E = 1,2 (Il fondo non è mai stato consultato, nonostante sia dotato di un elenco di consistenza della fine del XIX secolo)

F = 7 (Gli atti notarili sono una fonte importantissima per la storia della vita economica e sociale del territorio parmense)

---

$$G = B + C + D + E + F = 17,4$$

Valore base x G = € 82.225.118,97





SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA  
PER IL LAZIO  
ROMA

IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO PER IL LAZIO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 (modificato in n. 42 dall'*errata corrige* pubblicata nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2004) recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* (Supplemento ordinario alla "Gazzetta ufficiale" Serie generale n. 45 del 24 febbraio 2004)

DICHIARA

Che l'archivio di Nino Bertocchi (1900-1956) pittore, scrittore, critico d'arte, docente di scenografia, acquistato dalla Fondazione La Quadriennale di Roma, consistente in un epistolario (772 lettere, 213 cartoline) che testimonia la sua attività di artista e critico d'arte, in articoli di giornale (10), fotografie (4) e cataloghi (3) è di interesse storico particolarmente importante per lo studio della storia artistica, politica e culturale in Italia e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per la loro rilevanza storica.

Notifica in particolare al Presidente de La Quadriennale di Roma–Fondazione, Villa Carpegna, piazza di Villa Carpegna, s.n.c., 00165 Roma

– ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del d. leg.vo n. 42/2004 di seguito indicate, l'obbligo di:

- Conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta ( artt. 27, 30, 32-37, 43);


- Chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendono eseguire sulla suddetta documentazione (art. 21, comma 4, e 31);
- Permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- Dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- Chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- Denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- Chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);

- Chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- Chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d);
- Chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- Consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);
- 
- e il divieto di :
- Smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- Far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali –Direzione Generale per gli Archivi – Servizio II Vigilanza - Via Gaeta, 8/A - 00185 Roma AD, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 42/2004

Roma,

8 FEB. 2007



(bollo dalla Soprintendenza)

IL SOPRINTENDENTE

( Lucia Salvatori Principe)

*Lucia Salvatori Principe*

IL RICEVENTE

firma

qualifica

Prod. 3028 / 8.2.2-1 / 126  
 ↳ 750



## Ministero per i Beni e le Attività Culturali Il Soprintendente archivistico per il Lazio

### IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO PER IL LAZIO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 (modificato in n. 42 dall'*errata corrige* pubblicata nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2004) recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* (Supplemento ordinario alla "Gazzetta ufficiale" Serie generale n. 45 del 24 febbraio 2004)

### DICHIARA

Che la documentazione di Elena Lacava (Milano 3 agosto 1924-Aprilia 1 settembre 2005) di proprietà della Fondazione La Quadriennale di Roma e conservata a Villa Carpegna, Piazza di Villa Carpegna s.n.c., 00165 Roma, consistente in 48 faldoni di materiale fotografico, materiale a stampa (locandine, manifesti, brochure, inviti), opere in originale e in minor misura corrispondenza che permettono di ricostruire le molteplici attività di Elena Lacava, dagli anni d'esordio come artista (sono presenti numerose incisioni), alla professione di editrice e di gallerista, cui si aggiungono gli esemplari delle edizioni d'arte Elle CI per un totale di 32 produzioni tra cartelle serigrafiche, multipli e libri oggetto, descritti

nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto; del fondo fa parte anche materiale librario vario e un nucleo di documentazione sull'organizzazione delle mostre presso la galleria Il Luogo a Roma e a Calcata, articoli e recensioni dell'artista apparsi sulla stampa;

è di interesse storico particolarmente importante per la storia politica, economica, sociale e giuridica italiana e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Elena Lacava nasce a Milano nel 1924. Si trasferisce a Roma nel 1942 dove si iscrive all'Accademia di Belle Arti. Successivamente frequenta i corsi di costume del Centro Sperimentale di Cinematografia di Cinecittà. Con una borsa di studio soggiorna diversi mesi in Spagna, a Segovia, dove prende parte a una mostra internazionale. L'arte è per Elena Lacava un richiamo molto forte. Approfondisce la conoscenza delle avanguardie artistiche del Novecento, in particolare del Futurismo e allo stesso tempo si cimenta con le più svariate tecniche artistiche: monotipi, punta secca, incisioni su linoleum, ceramica, olio. Partecipa a numerose rassegne artistiche. E' presente alla VI Quadriennale di Roma del 1951 e nel 1953 partecipa alla mostra "L'arte nella vita del Mezzogiorno d'Italia". E' segnalata nell'annuario degli artisti

Alleg. 7



toscane del 1954 essendosi trasferita a Pisa per seguire il marito, il fisico Marcello Conversi. Tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta inizia un'attività di promozione delle arti visive e comincia a collaborare con artisti della pittura visiva (Lamberto Pignotti, Mirella Bentivoglio, Eugenio Miccini ecc.) e dell'astrattismo (Bice Lazzari, Michelangelo Conte, Ermanno Leinardi, Luigi Boille, Piero Dorazio Giulio Turcato). Nel 1974 fonda le edizioni ELLE CI con cui si propone di introdurre nel mercato dell'arte produzioni seriali che prevedano però anche interventi manuali. Sotto l'etichetta ELLE CI dal 1974 al 1988 usciranno una cinquantina di accuratissime edizioni d'arte tra cartelle serigrafiche, multipli e libri oggetto. Nel 1981 a Roma apre la galleria "Il Luogo" in via della Lungara 15, dove organizzerà più di 50 mostre in poco meno di dieci anni. Agli inizi degli anni '90 la galleria si trasferisce a Calcata. L'attività espositiva in questa nuova sede diventa man mano sempre più sporadica

#### NOTIFICA

in particolare al presidente della Fondazione La Quadriennale di Roma e conservata a Villa Carpegna, Piazza di Villa Carpegna s.n.c., 00165 Roma

– ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del d. leg.vo n. 42/2004 di seguito indicate, l'obbligo di:

- Conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta ( artt. 27, 30, 32-37, 43);
- Chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendono eseguire sulla suddetta documentazione (art. 21, comma 4, e 31);
- Permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- Dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- Chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;
- Denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- Chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel

comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);

- Chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- Chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d);
- Chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- Consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);
- 
- e il divieto di :
- Smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- Far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).
- 

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per gli Archivi – Servizio II Vigilanza - Via Gaeta, 8/A - 00185 Roma AD, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 42/2004

Roma, 26 NOV. 2008



IL SOPRINTENDENTE

(Prof. Dott. Donato Tamblé)

Pres. 2063/x-7  
D. 607



10.8

#### IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO PER IL LAZIO

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490  
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali  
e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 302  
(Supplemento ordinario della "Gazzetta ufficiale" n. 302 de  
dicembre 1999)

#### DICHIARA

che l'archivio dello scultore Ercole Drei (1886-1973) di proprietà  
della Fondazione La Quadriennale di Roma, consistente in 25  
fascicoli di carteggio, ca 700 fotografie, 314 cliché, 28 tra giornali e  
riviste d'epoca, 29 fotografie di opere di pittura e scultura di altri  
artisti e di viaggi, ca 700 cartoline e inviti, 50 cataloghi di mostre;  
è di notevole interesse storico e pertanto sottoposto alla disciplina  
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 per l'importanza che  
riveste per la storia artistica, culturale, e sociale del '900;

Notifica in particolare al Presidente della Fondazione La  
Quadriennale di Roma, Villa Carpegna, Piazza di Villa Carpegna  
s.n.c, 00165 Roma

– ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare,  
delle disposizioni del d. leg.vo n. 490/99 di seguito indicate,  
l'obbligo di:

- Conservare, ordinare e inventariare la documentazione  
sopra descritta ( artt. 27, 37, 38, 40, 47); .